

## SCADENZARIO DI GENNAIO 2019

A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI



SCADENZA	TIPOLOGIA
10 Lunedì	IVA - Ravvedimento sprint
15 Martedì	IVA - Adempimento Fatturazione differita
15 Martedì	IVA - Adempimento registrazione corrispettivi
15 Martedì	IVA - Adempimento Registrazione fatture riepilogative
15 Martedì	IVA - Adempimento Trasmissione corrispettivi I.G.D.
15 Martedì	L. 398/1991 - Adempimenti contabili Associazioni e pro-loco
15 Martedì	RAVVEDIMENTO OPEROSO - Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
16 Mercoledì	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento Addizionale Comunale IRPEF - Acconto
16 Mercoledì	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento Addizionale Comunale IRPEF - Saldo
16 Mercoledì	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - Versamento Addizionale Regionale IRPEF
16 Mercoledì	IVA - Liquidazione e versamento dell'IVA mensile
16 Mercoledì	IVA - Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al secondo mese precedente
16 Mercoledì	IVA (ENTI PUBBLICI) - Liquidazione e versamento dell'IVA mensile
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento ritenute su redditi di capitale
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento su dividendi e utili
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento ritenute sui bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento ritenute su avviamento e contributi degli enti pubblici
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento ritenute su premi e vincite
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento ritenute su pignoramenti presso terzi
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento ritenute su polizze vita
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili
16 Mercoledì	RITENUTE - Versamento ritenute su proventi derivanti da O.I.C.R.
16 Mercoledì	RITENUTE - Ritenute su polizze vita stipulate entro il 31/12/2000
16 Mercoledì	TOBIN TAX - Versamento Tobin Tax
25 Venerdì	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat (mensili)
25 Venerdì	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat Trimestrali
26 Sabato	RAVVEDIMENTO OPEROSO - Acconto Iva
30 Mercoledì	IMPOSTA DI REGISTRO - Contratti di locazione Registrazione e versamento
30 Mercoledì	RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT - Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
31 Giovedì	IVA - Dichiarazione acquisti intracomunitari Modello INTRA 12



Lo scadenziario in versione integrale è disponibile sul sito internet [www.italiaoggi.it/scadenziario](http://www.italiaoggi.it/scadenziario)

La Cassazione su attività stagionali e tassa rifiuti

# Tari-Tarsu ridotte

## È il comune a concedere tagli

## IN SINTESI

<b>SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA</b>	Possessori, occupanti, detentori di locali o aree scoperte
<b>SOGGETTI ALLA TASSA</b>	Immobili suscettibili di produrre rifiuti
<b>TIPOLOGIE RIDUZIONI TARI</b>	Art. 1, Commi 656 e 657, della legge di stabilità 2014 (147/2013)
<b>AREE DOVE NON SI EFFETTUA LA RACCOLTA RIFIUTI</b>	Tassa non superiore al 40% della tariffa
<b>ALTRE IPOTESI DI RIDUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il servizio di raccolta, sebbene istituito, non è svolto</li> <li>• Il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di nettezza urbana</li> </ul>

## Agevolazioni per servizi non svolti

Se il servizio di raccolta dei rifiuti non viene svolto dall'amministrazione comunale o viene svolto in modo inefficiente, e vengono dunque meno le condizioni che consentono di poterne fruire, i contribuenti hanno diritto al pagamento ridotto della tassa, che è dovuta in misura non superiore al 40%. Per affermare questo diritto non è richiesto che gli interessati debbano dimostrare una precisa responsabilità dell'amministrazione. L'agevolazione spetta per il semplice fatto che il servizio non viene svolto secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento comu-

nale (Cassazione, ordinanza 22531/2017). Il trattamento agevolato, quindi, non costituisce un risarcimento del danno per la mancata raccolta dei rifiuti. È il contribuente che deve dare la prova delle condizioni per usufruire della riduzione della tassa. I commi 656 e 657 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) prevedono che la Tari sia dovuta nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

Pagina a cura  
DI SERGIO TROVATO

Per le attività stagionali alberghiere o di ristorazione, o per altre attività, il comune ha il potere di concedere delle riduzioni per il pagamento della tassa rifiuti. Non è un obbligo di legge concedere la riduzione tariffaria per le attività stagionali, così come per altre agevolazioni tributarie, ma una facoltà riservata all'amministrazione comunale. Il giudice, dunque, non può sostituirsi all'amministrazione pubblica nel riconoscere un beneficio fiscale, ma deve valutare solo la legittimità della scelta. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ord. 31749 del 7/12/2018. Per i giudici di legittimità, la tariffa unitaria della Tarsu poteva essere ridotta di un importo non superiore a un terzo nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte «adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività». Tuttavia il termine «può», contenuto nella norma di legge, «rimettere alla scelta del comune e, contrariamente a quanto affermato dalla Ctr, subordina alla determinazione dell'ente, l'applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria». Va rilevato che il potere di deliberare riduzioni delle tariffe spetta anche per la Tari. Dunque, gli

alberghi e i ristoranti pagano la tassa rifiuti anche nel periodo in cui sono chiusi e l'attività viene sospesa perché è finita la stagione turistica. Nel periodo di sospensione dell'attività non è previsto alcun esonero dal pagamento della tassa. La Cassazione ha smentito le pretese di posizione di alcuni giudici di merito sull'esenzione dalla tassa delle strutture ricettive durante il periodo di chiusura stagionale. Le cause di esclusione dal pagamento della tassa di un immobile non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente. Secondo la Cassazione (sent. 22756/2016) «non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura». In senso contrario si sono espressi sulla questione i giudici di merito, che hanno concesso una riduzione tariffaria per il mancato esercizio dell'attività alberghiera durante alcuni mesi dell'anno. Per esempio, la Commissione tributaria provinciale di Livorno, con la sentenza 518/2015, ha ridotto la tariffa del 30% per attività stagionale della struttura alberghiera, poiché la tassa va rapportata all'effettiva produzione di rifiuti.

Le agevolazioni fiscali. In effetti, la tassa può essere ridotta per le attività stagionali. I comuni avevano e hanno la facoltà di prevedere agevolazioni.

Mentre con la Tarsu i benefici fiscali dovevano essere finanziati con entrate diverse da quelle provenienti dalla tassa, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, con l'istituzione della Tari, invece, il consiglio comunale può decidere di far ricadere il peso sull'intera platea dei contribuenti oppure di finanziare le agevolazioni con l'iscrizione in bilancio delle relative somme come autorizzazioni di spesa. Va rilevato che le spese non coperte rimangono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. Con regolamento possono essere deliberate esenzioni e riduzioni tariffarie tipiche per particolari situazioni individuate dalla legge. Ma devono essere comunque coperti i costi del servizio. Per ogni contribuente che non paga o paga di meno, se le agevolazioni non vengono finanziate, ci sono altri soggetti che devono sostenere un esborso maggiore. Il trattamento agevolato può essere riconosciuto in presenza di determinate circostanze in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. Per la Tari, tra l'altro, per le riduzioni tariffarie non viene più fissato dalla norma un tetto massimo: può anche superare il limite del 30% stabilito in passato per la Tarsu. Trattandosi, però, di una libera scelta, il giudice tributario non può sostituirsi all'amministrazione comunale nel concedere un beneficio fiscale, fissando arbitrariamente la misura.